



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Nella seduta del 21/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo – adiva questo Arbitro per il tramite di una società di consulenza, per chiedere la restituzione di tutti gli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati afferenti il finanziamento, per il complessivo importo di euro 1.320,66, oltre alle spese di assistenza.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo (comunque ritenuto non dovuto in forza della specifica pattuizione contrattuale), nonché delle commissioni bancarie (pur se di natura *up front*), il cui obbligo restitutorio gravava esclusivamente sull'istituto mandante; quanto alle "commissioni d'intermediazione", rilevava la congruità della somme restituite in applicazione del criterio della previsione contrattuale, specificando che la predetta voce comprendesse una serie di costi *up front* non ripetibili. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.



DIRITTO

A parere del Collegio giova metter conto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario convenuto, sia in ordine al premio, sia in ordine alla commissione bancaria.

Le eccezioni così formulate sono infondate e non meritano accoglimento.

Per quanto attiene al profilo inerente il premio assicurativo, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cfr.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo; pertanto deve essere riconosciuta la legittimazione passiva anche in capo all'intermediario collocatore della polizza.

A non dissimili conclusioni deve pervenirsi in relazione al profilo inerente alle commissioni bancaria, in ragione della più volte richiamata considerazione unitaria degli interessi sottesi al contratto che – al di là della ripartizione degli obblighi formalmente esistenti tra mandante e mandatario – consentono di ritenere sussistente la legittimazione passiva di quest'ultimo, unico soggetto con il quale il cliente viene in contatto.

Superate dunque le eccezioni preliminari sollevate dal resistente, può pervenirsi all'esame della domanda del ricorrente, relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (*cc.dd. up front*).

Dall'esame della documentazione contrattuale risulta che gli importi commissionali siano stati corrisposti "per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; considerano inoltre tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto quali il reperimento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della L. n. 197/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente, il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, l'incasso l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi, gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata, i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il Cedente ha ritenuto discrezionalmente di



rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione, l'assistenza fornita al Cedente dopo la stipulazione del contratto, ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto anche se imprevisto o sopravvenuto" (cfr. art. 14 del contratto).

La molteplicità degli adempimenti ivi previsti, senza la necessaria ripartizione delle quote commissionali tra quelli preliminari alla conclusione del contratto e quelli soggetti a maturazione nel tempo, determina una complessiva opacità della clausola, aggravata dalla sua formulazione unitaria e riferibile alle diverse voci di costo previste nel contratto, con la conseguenza che vada riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo di euro 159,66 con riferimento alle commissioni bancarie e di euro 604,24 con riferimento a quelle di intermediazione (al netto dell'abbuono riconosciuto in sede di conteggio estintivo per euro 49,50).

Parimenti deve essere riconosciuto il diritto alla ripetizione di quota parte delle spese fisse contrattuali, contrattualmente riferite ad adempimenti connessi all'esecuzione dell'intero rapporto negoziale, così per il corrispondente importo di euro 165,00.

Deve invece essere respinta la domanda restitutoria degli oneri erariali, per loro natura non suscettibili di maturazione nel tempo.

Da ultimo, con riferimento alla domanda di restituzione del premio assicurativo, rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, va disposto il rimborso della quota non maturata dello stesso, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, per euro 370,85.

Non può trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, oltre che per la natura seriale della questione sottoposta al Collegio (cfr. da ultimo, Collegio di coordinamento, dec. n. 6174/2016), anche perché essa è stata prestata da un'agenzia di consulenza, la quale non ricopre alcuna qualifica professionale, e cui è stato conferito apposito mandato al fine di rappresentare il ricorrente nell'ambito del presente procedimento, con la conseguenza che la pattuizione relativa ai compensi per detta attività non può che essere oggetto degli accordi intercorsi *inter partes*.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.299,75.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO